

BIOGEM S.c.a r.l.

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite (*Whistleblowing*)

1. Premessa

Il presente Regolamento è stato approvato da Biogem (di seguito anche “la Società”) ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 24/2023 che ha recepito nell’Ordinamento nazionale la Direttiva Europea 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Tale regolamento ha l’obiettivo di definire le modalità di ricezione, verifica e accertamento della segnalazione (trasmessa dal personale aziendale o da soggetti terzi) di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Biogem in quanto costituenti violazioni di leggi nazionali ed europee nonché di principi e regole di comportamento contenuti nei regolamenti interni.

Nei paragrafi seguenti vengono fornite le indicazioni operative in merito alle corrette modalità di gestione delle segnalazioni.

2. Ambito di applicazione e principi generali di riferimento

La presente procedura si applica a BIOGEM ed in particolare:

- a tutti i dipendenti della Società, con riferimento alla segnalazione di atti illeciti o delle eventuali violazioni - o presunte violazioni – delle leggi nazionali ed europee e delle procedure aziendali;
- ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di BIOGEM;
- a tutte le funzioni aziendali che il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) o gli altri soggetti formalmente incaricati delle indagini riterranno necessario coinvolgere, di volta in volta, per la gestione delle segnalazioni;

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini privacy è effettuato dalla Società in osservanza della disciplina legislativa vigente, assicurando altresì le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

BIOGEM si impegna al rispetto dei seguenti principi:

- **garanzia di riservatezza:** tutte le unità/posizioni organizzative di BIOGEM interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni, devono garantire l’assoluta riservatezza delle persone segnalanti;
- **rispetto della privacy:** BIOGEM tutela ai sensi della legge vigente in materia di *privacy* il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni;
- **protezione dalle segnalazioni effettuate “con dolo o colpa grave”:** BIOGEM auspica che il Personale aziendale, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno. BIOGEM interverrà per impedire atteggiamenti ingiuriosi, discriminatori o diffamatori, garantendo un’adeguata protezione dalle segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, fatte allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio ad altri, e censurando simili condotte sotto il profilo disciplinare;
- **divieto di ritorsione e discriminazione:** in accordo con le previsioni normative e come meglio dettagliato in seguito, BIOGEM si impegna affinché chi effettua la segnalazione non

sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione o di atti discriminatori. Qualora un soggetto, a prescindere dal ruolo ricoperto nella Società, attui taluna di tali misure nei confronti di un collega che ha segnalato una potenziale violazione in maniera sincera e in buona fede, la Società adotterà appropriate misure sanzionatorie;

- **obbligo di collaborazione:** tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare con il RPCT e con i soggetti responsabili dello svolgimento delle indagini, evitando di interferire con le stesse. In particolare, non devono dichiarare informazioni false o mantenere per sé informazioni rilevanti, non devono violare la riservatezza dell'indagine, né tentare di individuare l'identità dei segnalanti e/o segnalati.

3. Modalità di adozione, diffusione e aggiornamento

La presente procedura ha decorrenza dalla data di approvazione, con Determina Presidenziale, del presente Regolamento. Ogni successivo aggiornamento, della procedura annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse in precedenza.

La procedura è resa disponibile nel sito istituzionale di BIOGEM nella sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Oggetto della segnalazione

La segnalazione ha ad oggetto le informazioni sulle violazioni di normative nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, apprese nell'ambito del contesto lavorativo.

- Sono altresì oggetto di segnalazione anche:
 - gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui siano venuti a conoscenza durante il rapporto di lavoro e riferibili allo stesso;
 - le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato;
 - gli altri comportamenti attivi od omissivi riferibili al contesto lavorativo e che possono ledere l'interesse pubblico, l'integrità o la reputazione di Biogem;
 - le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni;
 - le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
 - i fondati sospetti.

Eventuali segnalazioni non riconducibili a tali casistiche non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura. In particolare, si specifica che, non rientrano nel novero delle informazioni segnalabili le notizie palesemente infondate, le informazioni già di dominio pubblico nonché le indiscrezioni (c.d. voci di corridoio). La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori o altri colleghi.

La segnalazione deve essere indirizzata e ricevuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) in qualità di gestore della stessa.

Le condotte segnalate devono essere state apprese dal segnalante in ragione del proprio rapporto di lavoro e cioè in virtù dell'ufficio rivestito o durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, anche in maniera casuale.

5. Canali istituiti per la segnalazione

Le segnalazioni possono essere presentate attraverso:

- canali di segnalazione interna adottati dalla SOCIETA’;
- canale di segnalazione esterna attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- divulgazione pubblica mediante stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all’Autorità pubblica.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante in quanto in via prioritaria è previsto l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni specificate nei paragrafi successivi, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

- **Canali di segnalazione interna**

BIOGEM, al fine di facilitare il flusso di segnalazioni, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ha predisposto e garantisce il mantenimento di appositi canali di comunicazione.

La segnalazione potrà essere inviata nei seguenti modi:

- a) tramite posta elettronica, utilizzando la casella, appositamente costituita, denominata wistleblowing@biogem.it alla quale può accedere esclusivamente il RPCT;
- b) tramite servizio postale; utilizzando tale modalità la segnalazione dovrà essere contenuta in doppia busta indirizzata al “Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di Biogem”, Via Camporeale Area PIP- 83031 Ariano Irpino, e riportare la dicitura “RISERVATA PERSONALE”;
- c) su richiesta del segnalante, incontri *de visu*;

In tutti i casi sopra esposti è necessaria l’indicazione degli elementi indispensabili per verificare l’effettiva fondatezza e rilevanza dei fatti e delle vicende segnalate. In particolare:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della società (se non anonima);
- autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni alla Società, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione di supporto nel riscontro dei fatti segnalati.

Potranno essere, inoltre, descritti e allegati documenti a supporto della segnalazione stessa, nonché indicati eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni effettuate fuori dai canali previsti.

La segnalazione, una volta pervenuta al “RPCT”, sarà trattata con modalità e soluzioni tali da garantire la massima riservatezza oscurando i dati del segnalante durante la fase istruttoria relativa alla segnalazione.

Si precisa, infine, che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e relative a fatti riscontrabili, di particolare gravità, sufficientemente dettagliati e relazionabili a contesti determinati. Dato che la segnalazione proviene da un soggetto non identificato e non identificabile, a tale soggetto, naturalmente, non è possibile garantire tutela.

Chiunque riceva una segnalazione transitata al di fuori dei suddetti canali deve trasmetterla tempestivamente, in originale, con gli eventuali allegati, al gestore.

- **Canali di segnalazione esterna e divulgazione pubblica**

La segnalazione esterna è consentita purché sussistano i seguenti presupposti:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne, consentite qualora ricorrano i presupposti sopra richiamati, devono essere trasmesse all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) unico ente competente che attiva un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza:

- dell'identità del segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

6. Attività istruttorie a cura del RPCT

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- a) rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro otto giorni lavorativi dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In particolare, il RPCT/Gestore protocolla e archivia la segnalazione ricevuta con modalità idonee a garantire che nessuno possa avere accesso alla stessa e cura una prima fase istruttoria al fine di valutare se la segnalazione sia sufficientemente circostanziata. Il RPCT provvede allo stralcio della segnalazione, qualora la stessa:

- a) sia generica e/o non sufficientemente circostanziata. *Si definisce "circostanziata" la segnalazione che contiene un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, ai competenti soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle segnalazioni, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio: tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore dell'operazione, cause e finalità*

dell'illecito, società interessata, persone/funzioni aziendali coinvolte, anomalia riscontrata nel sistema di controllo interno, ecc.). Le segnalazioni circostanziate si distinguono a loro volta in verificabili o non verificabili, a seconda della possibilità o meno, sulla base degli strumenti a disposizione, di compiere verifiche volte ad accertare la veridicità della segnalazione.

- sia palesemente infondata o effettuata “con dolo o colpa grave”.² È tale la segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi, comprovanti il dolo o la colpa grave del segnalante, fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata;
- contenga fatti che già in passato sono stati oggetto di specifiche attività di istruttoria, ove non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;

Ove al contrario emergano elementi tali da far ritenere necessaria un'azione di accertamento e verifica della segnalazione, il RPCT valuterà la necessità di avvalersi della collaborazione di soggetti e strutture specializzate, eventualmente anche esterni, per l'espletamento degli approfondimenti finalizzati ad accertare la reale portata e rilevanza dei fatti rappresentati, adottando sempre tutte le cautele necessarie a garantire il massimo riserbo alle proprie iniziative.

Il RPCT che riceve la segnalazione può essere tenuto a inoltrare la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, o a ritenerlo ad ogni modo opportuno, comunicando che si tratta di una segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023 e che, perciò, la riservatezza del segnalante è tutelata. Nel caso in cui, però, l'Autorità giudiziaria o contabile chieda di fornire i dati del segnalante, il RPCT è tenuto a fornirli, dopo averne dato notifica al segnalante.

Indipendente dall'esito della prima istruttoria, il RPCT aprirà un apposito “fascicolo di segnalazione” contenente la documentazione afferente a ciascuna segnalazione.

Al fine dello svolgimento delle opportune indagini, il RPCT e i soggetti incaricati delle verifiche valutano le informazioni fornite a corredo della segnalazione, le procedure in vigore attinenti ai fatti segnalati e le segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate. Vengono poi acquisiti elementi informativi necessari alle valutazioni di accertamento, avendo sempre cura di mantenere riservata l'identità del segnalato e del segnalante. Tali verifiche devono in ogni caso essere condotte nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza nella gestione del potere di controllo datoriale.

Possono inoltre essere acquisite informazioni ed evidenze a supporto della ricostruzione dei fatti attraverso la verbalizzazione delle informazioni rese da soggetti a conoscenza delle circostanze che hanno determinato l'irregolarità oggetto di segnalazione. Quanto appreso nel corso dell'audizione deve essere trascritto in un apposito verbale.

L'intervista al dipendente può vertere esclusivamente su quanto afferente al contesto lavorativo.

Una volta conclusa la fase operativa della verifica, si procederà a cura del RPCT o del soggetto incaricato delle verifiche, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, alla redazione di un *report di indagine* a cui verranno allegati gli atti e i documenti a supporto delle evidenze emerse. La relazione deve riportare in maniera obiettiva i risultati a cui si è pervenuti e le attività che sono state svolte, evidenziando gli elementi di prova emersi in sede di verifica.

7. Provvedimenti disciplinari

Il *report di indagine* può costituire la base probatoria su cui poggiare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti segnalati nonché l'attuazione di misure correttive di processi e procedure aziendali interessati dagli eventi oggetto di accertamento.

Se al termine degli accertamenti, la segnalazione dovesse risultare in tutto o in parte fondata il RPCT comunicherà gli esiti degli accertamenti all'Ufficio o Organo competente per l'adozione dei successivi provvedimenti del caso.

Qualora la segnalazione sottenda profili di rilevanza penale, sarà cura del RPCT provvedere direttamente alla denuncia all'Autorità giudiziaria informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema disciplinare, si fa riferimento alla normativa vigente ed ai documenti normativi aziendali.

8. Archiviazione e conservazione della documentazione

Le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per almeno 5 anni.

9. Le forme di tutela per il segnalante

- Riservatezza

BIOGEM garantisce la massima tutela e riservatezza:

- dell'identità della persona segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona comunque menzionata;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La tutela è garantita anche quando i) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; ii) durante il periodo di prova; iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Sono altresì oggetto di tutela:

- i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- il segnalante anonimo se, successivamente, sia stato identificato ed abbia subito

ritorsioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Con riferimento al procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La violazione dei doveri di riservatezza o l'applicazione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante costituiscono presupposto di applicazione di sanzioni disciplinari.

È altresì assicurata protezione da segnalazioni diffamatorie o caluniose nei confronti del segnalato, effettuate con dolo o colpa grave.

Le misure di protezione sono applicate quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nel perimetro della normativa;
- b) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 24/2023 sopra richiamate.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. Infatti, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

I motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal Decreto.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra con propria denuncia in responsabilità penale a titolo di calunnia (ART. 368 C.P.P) o diffamazione (ART. 595 C.P.). In tal caso al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

- Divieto misure ritorsive

È vietata espressamente ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Per ritorsione deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione (o misure equivalenti), la retrocessione di grado o mancata promozione, note di merito negative o referenze negative, la mancata conversione o rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro, ecc. (si veda quanto previsto agli artt. 5 e 19 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24).

Le ritorsioni subite possono essere comunicate all'ANAC che può avvalersi dell'Ispettorato della funzione pubblica o dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Per godere della protezione, il segnalante o denunciante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza di aver effettuato la segnalazione pur non essendo certi dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Nell'ambito di procedimenti giudiziario amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei

segnalanti (c.d. atti ritorsivi), si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

Tale inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art.5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Le misure di protezione previste in caso di ritorsioni non trovano applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante viene applicata una sanzione disciplinare.

10. Attività di reporting

Il RPCT relaziona almeno annualmente al CDA in merito alle segnalazioni pervenute e alle conseguenti misure disciplinari e correttive intraprese. Il reporting può anche essere effettuato all'occorrenza in presenza di eventi particolarmente significativi.

Ariano Irpino, 17/06/2024

Il Presidente
Ortensio Zecchino